

[REDACTED]

[REDACTED]

OGGETTO:

[REDACTED]

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

La Società [REDACTED] (di seguito "*Gestore*") rappresenta i seguenti fondi d'investimento di diritto estero: [REDACTED]

[REDACTED] (di seguito citati unitariamente come "*Fondi*"), costituiti nella forma legale di *limited partnership* di diritto inglese e registrati in Regno Unito sulla base del *Limited Partnership Act 1907*.

I *Fondi* hanno come oggetto sociale l'attività di investimento prevalentemente in azioni e titoli non quotati, ivi compresa la ricerca, identificazione, negoziazione, effettuazione, monitoraggio e realizzazione di investimenti.

Le risorse finanziarie oggetto di investimento vengono apportate ai *Fondi* da

[REDACTED]

parte da una pluralità di investitori/*partners*.

General Partner dei *Fondi* è la [redacted] *Inc*, con sede in Guernsey, la quale ne ha affidato la gestione alla società istante.

Il *Gestore* è un soggetto autorizzato e vigilato dalla competente autorità di vigilanza, [redacted] (di seguito "*FCA*") con autorizzazione [redacted] rilasciata al *Gestore* con la precedente denominazione di già *Third Grosvenor Ltd*.

Nel perseguimento del proprio oggetto sociale, i *Fondi* hanno realizzato un investimento in Italia attraverso l'acquisizione del controllo di un gruppo facente capo alla società [redacted] (di seguito "*Target*"). Più precisamente:

1. i *Fondi*, attraverso un accordo di *trust* siglato con la società [redacted] - costituita con ragione sociale "[redacted] (*Nominees*) Limited" - controllano una società costituita in Jersey e fiscalmente residente nel Regno Unito, [redacted] (di seguito "*UK1*"), la quale detiene l'intera partecipazione nella società di diritto inglese [redacted] (di seguito "*UK2*");

2. *UK2*, a sua volta, controlla la società di gestione di partecipazioni, non nei confronti del pubblico, di diritto italiano [redacted], costituita con atto del [redacted] (di seguito " *Holding*");

3. la *Holding* detiene l'intera partecipazione nella società di diritto italiano [redacted] (di seguito "*SUB-Holding*") che a sua volta detiene l'intera partecipazione nella società predetta *Target*.

4. con accordo del [redacted], stipulato tra i *Fondi* e la *Holding*, è previsto che i *Fondi* eroghino alla *Holding* un finanziamento a medio lungo termine per complessivi Euro 22.407.115, fruttifero di interessi;

5. con accordo del 18 dicembre 2015, è stato stipulato un accordo per l'erogazione di un finanziamento da parte di *Holding* alla *SUB-Holding*,

6. alla società *SUB-Holding*, inoltre, è stato erogato da parte dei *Fondi* un finanziamento a breve termine fruttifero di interessi (c.d. "finanziamento ponte"), per

[redacted]

complessivi Euro 42.155.000 (non oggetto del quesito);

7. successivamente, è previsto che la *SUB-Holding* verrà fusa per incorporazione nella società controllata *Target*.

Come riportato al punto 4, al fine di dotare la *Holding* dei mezzi finanziari necessari per il completamento dell'operazione di investimento descritta, è stato stipulato tra i *Fondi* (in qualità di "*Lenders*"), e quest'ultima (in qualità di "*Borrower*") un accordo con il quale i *Fondi* si sono impegnati ad erogare a quest'ultima un finanziamento per complessivi Euro 22.407.115, della durata di 10 anni, fruttifero di interessi ad un tasso annuale del 10%, in linea con le condizioni di mercato per tale tipologia di finanziamento. È specificatamente previsto che:


(i) il pagamento della linea capitale avverrà alla scadenza dei 10 anni ovvero, previo consenso del fondo istituzionale estero, in tutto o in parte dopo lo spirare del c.d. *minimum period* (i.e. 18 mesi e un giorno);

(ii) la scadenza per il pagamento degli interessi risulta essere annua ovvero in data 18 dicembre di ciascun anno, tenuto conto delle previsioni contrattuali ivi indicate.

Ciò posto, la società istante in qualità di *Gestore* dei *Fondi* chiede conferma della applicabilità nel caso di specie delle previsioni di cui all'articolo 26, comma 5-*bis*, del d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600 concernente il regime di esclusione dalla ritenuta sugli interessi derivanti dal finanziamento a medio lungo termine sopra descritto erogato dai *Fondi*, quali investitori istituzionali esteri, alla predetta società di diritto italiano.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il *Gestore* ritiene che nel caso in esame ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 26, comma 5-*bis* sopra citato, agli interessi derivanti dal finanziamento a medio lungo termine erogato dai *Fondi* alla *Holding* di diritto italiano. Più



precisamente, l'istante ritiene che:

- i *Fondi* esteri possano qualificarsi come "*investitori istituzionali esteri*" aventi i requisiti soggettivi per beneficiare della disposizione in commento poiché il requisito della "vigilanza" risulterebbe soddisfatto - sebbene i *Fondi* non risultano essere "soggetti vigilati" - in quanto il *Gestore* è soggetto a vigilanza prudenziale da parte della preposta autorità nel Paese di residenza ("*is authorised and regulated by the Financial Services Authority*"), il Regno Unito;

- il finanziamento concesso dai *Fondi* esteri alla *Holding* italiana soddisfa i requisiti oggettivi richiesti dall'articolo 26, comma 5-*bis* di "*finanziamento a medio- termine*" in quanto prevede una durata di 10 anni e, ad ogni modo, la possibilità di effettuare rimborsi anticipati non prima della scadenza del periodo minimo di diciotto mesi e un giorno.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 26, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede che "*Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 la ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da (...) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti*".

Tale comma 5-*bis* è stato introdotto nel corpo dell'articolo 26, come eccezione all'applicazione della ritenuta prevista dal comma 5 dello stesso articolo, dall'articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. "*Decreto Competitività 2014*") con l'obiettivo di favorire l'accesso al credito da parte degli operatori.

Successivamente, il predetto comma è stato oggetto di modifiche, che hanno




progressivamente modificato l'ambito soggettivo di applicazione dell'esenzione chiarendone altresì i presupposti. In particolare, l'attuale formulazione è quella risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 6 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (c.d. "Investment compact"), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 e, da ultimo, dal comma 2, dell'articolo 17 del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, coordinato con la legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49.

Con la modifica da ultimo introdotta dal citato decreto legge n. 18 del 2016 è stato inserito in apertura del comma 5-bis il periodo "*Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*".

Il Legislatore ha così ribadito il principio secondo cui l'applicazione della norma fiscale in argomento è pur sempre subordinata al rispetto delle norme regolamentari in materia creditizia. Sul punto, nel *dossier Camera-Senato* del mese di marzo 2016 che analizza il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge n. 18 del 2016, si precisa che il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legge modifica l'articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 "*al fine di specificare che l'esenzione fiscale sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi, imprese di assicurazione e investitori istituzionali esteri, soggetti a forme di vigilanza negli Stati esteri nei quali sono stati istituiti, è subordinata al rispetto delle norme del TUB in materia di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico, previste per gli omologhi soggetti costituiti in Italia, al fine di non creare uno svantaggio competitivo per gli operatori nazionali*".

In altri termini, sulla base di tale inciso, l'esclusione della ritenuta dovrebbe operare nel rispetto della normativa bancaria nazionale disciplinante la riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico allo scopo di non creare uno svantaggio competitivo per quegli operatori nazionali che, a differenza di quelli esteri, dovrebbero richiedere preventivamente l'autorizzazione all'esercizio di



detta attività.

Diversamente, stanti tutti gli altri presupposti, la disposizione in esame risulta applicabile nei casi in cui il finanziamento non rientri nell'ambito della predetta normativa bancaria in quanto non erogato nei confronti del pubblico. In proposito, si ricorda che in forza dell'articolo 3 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 53 "l'attività di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità" e che non configurano operatività nei confronti del pubblico "tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell'attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo".

Per poter beneficiare della esclusione, inoltre, il comma 5-*bis* in esame richiede che gli interessi siano relativi a finanziamenti, a medio e lungo termine, erogati da talune tipologie di soggetti esteri tra i quali gli investitori istituzionali, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.

In proposito, si ricorda che per "investitore istituzionale estero" si intende l'ente che, indipendentemente dalla veste giuridica e dal trattamento tributario cui i relativi redditi sono assoggettati nel Paese in cui lo stesso è costituito, ha come oggetto della propria attività l'effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi (cfr. circolare 1° marzo 2002, n. 23/E). Ai fini di tale disciplina rilevano soltanto gli investitori istituzionali esteri soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti. La vigilanza deve essere verificata indifferentemente con riferimento al soggetto investitore o al soggetto incaricato della gestione a seconda del modello di vigilanza adottato nel Paese in cui l'organismo è istituito (cfr. circolari n. 2/E del 15 febbraio 2012 e n. 19/E del 4 giugno 2013).

Inoltre, il richiamo normativo all'articolo 6, comma 1, lett. *b*), del d.lgs. n. 239 del 1996, si riferisce agli investitori istituzionali esteri costituiti in Stati e territori che



consentono un adeguato scambio di informazioni c.d. Paesi "*White list*", di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 (da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 9 agosto 2016).

Sotto il profilo oggettivo, ai fini della norma in oggetto, occorre che i finanziamenti:

- siano erogati a soggetti che esercitano nel territorio dello Stato attività di impresa quali società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti in Italia, come individuati dall'articolo 73, comma 1, lettere *a*) e *b*), del TUIR;

- abbiano una durata contrattuale superiore a diciotto mesi.

Nella fattispecie prospettata, sulla base di quanto rappresentato, si ritiene che i soggetti esteri (nel caso, i *Fondi*) che erogano il finanziamento alla società italiana possano qualificarsi come "*investitori istituzionali esteri*" ai sensi del comma 5-*bis* dell'articolo 26 citato, in quanto nella fattispecie in esame trattasi di OICR:

- costituiti nella forma giuridica di *limited partnership* non autonomamente soggetti a tassazione, essendo il reddito da essi conseguito tassato per trasparenza in capo ai soggetti partecipanti;

- gestiti da una società istituita ed operante nel Regno Unito (nel caso, il *Gestore*), sulla base di apposito incarico conferito dal *General Partner*, autorizzata e vigilata dalla competente Autorità di vigilanza estera (nel caso, FCA);

- aventi ad oggetto l'investimento prevalentemente in azioni e titoli non quotati, ivi compresa la ricerca, identificazione, negoziazione, effettuazione, monitoraggio e realizzazione di investimenti;

- istituiti nel Regno Unito, Paese incluso della predetta *white list*.

Non si ritiene, altresì, ostativa alla esclusione dalla ritenuta in esame, la circostanza che il soggetto italiano che riceve il finanziamento sia una *holding*, che a sua volta detiene interamente la partecipazione nella *sub-holding*, la quale a sua volta detiene interamente la partecipazione nella società operativa.

Sul punto, infatti, la norma prevede genericamente che i finanziamenti per i quali



è disapplicata la ritenuta siano rivolti alle imprese, intendendosi per tali i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato attività di impresa. Pertanto, sono inclusi nell'ambito di applicazione della norma in commento i finanziamenti ricevuti anche da una società che ha per oggetto la gestione di partecipazioni del gruppo.

La condizione prevista dall'inciso "*Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico (.)*", appare rispettata in quanto il finanziamento è erogato da parte di consociate del gruppo e perciò escluso dalla definizione di "*finanziamento nei confronti del pubblico*" di cui al citato articolo 3 del d.m. n. 53 del 2015.

Infine, con riferimento alle caratteristiche del finanziamento, sulla base di quanto descritto nella istanza, si osserva come lo stesso rientri nella nozione di finanziamento a medio lungo termine in quanto è prevista una durata di 10 anni e, ad ogni modo, la possibilità di effettuare rimborsi anticipati non prima della scadenza di un periodo minimo di diciotto mesi e un giorno.

Sulla base delle considerazioni sopra illustrate, si ritiene che nella fattispecie in esame ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 26, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 600 del 1973, per l'esclusione della ritenuta sugli interessi derivanti dal finanziamento a medio lungo termine erogato dai *Fondi* alla predetta *Holding* di diritto italiano.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]